REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLIA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 97 **del** 1 MAR 2017

OGGETTO: Decreto di occupazione anticipata d'urgenza nelle forme di cui al T.U. 327/'01 e determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010 e CIPE 8/2012, denominato *"Mitigazione del rischio idrogelogico: Torrente Organo, Torrente Calcare, Canale del Tufo, Vallone dell'Olmo, Torrente Calvino"* – Comune di Biccari (FG) – codice di identificazione intervento FG010A/10 – J75D12000040003.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;

VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";

VISTO il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato quale Soggetto Attuatore il dirigente pro-tempore della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia;

VISTO il Decreto Commissariale n. 01 del 12.01.2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a decorrere dal 01.01.2016 è stato nominato Soggetto Attuatore l'Ing. Antonio PULLI, dirigente pro-tempore della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia, al quale sono delegate la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

RILEVATO che il suddetto Accordo di Programma, sottoscritto il 25 novembre 2010 e registrato in data 17 gennaio 2011 presso la Corte dei Conti, ricomprende l'intervento da effettuarsi nel territorio comunale di Biccari (FG), individuato con il codice FG 010A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori di "*Mitigazione del rischio idrogelogico del Torrente Organo, Torrente Calcare, San Pietro, Canale del Tufo, Vallone dell'Olmo, Torrente Calvino*";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 69 del 22.05.2012 con il quale è stata finanziata la somma complessiva di € 2.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento con il codice FG010A/10 Biccari "*Opere di mitigazione "Mitigazione del rischio idrogelogico*

del Torrente Organo, Torrente Calcare, San Pietro, Canale del Tufo, Vallone dell'Olmo, Torrente Calvino" Comune di Biccari (FG);

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 190 del 30.04.2013 con il quale è stata finanziata l'ulteriore somma di € 2.000.000,00 ad integrazione della somma di € 2.000.000,00 già finanziata con il predetto decreto Commissariale n. 69/2012 per la realizzazione dell'intervento in parola e, quindi, per un complessivo importo di € 4.000.000,00, necessaria per la realizzazione dell'intervento in questione;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 93 del 23.02.2015 con il quale si è preso atto del Q.E. approvato con verbale di Deliberazione G.C. di Biccari n. 13 del 26.01.2015 facente parte integrante del progetto definitivo nonché è stata dichiarata la pubblica utilità dell'intervento in parola ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.P.R. 327/'01, dell'art. 98 D.Lgs. 163/2006 e l'urgenza ed indifferibilità delle opere nello stesso previste;

CONSIDERATO che l'intervento in argomento ricade in area ad elevato rischio idrogeologico - così come emerge dalla Relazione Generale (All. A) facente parte del progetto definitivo a firma dell'Ing. Fedele LUISI, e che la sua realizzazione è necessaria per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità degli abitanti del Comune di Biccari (FG);

CONSIDERATO che l'avvio dei lavori in oggetto riveste carattere di particolare urgenza ed indifferibilità in relazione alla peculiare natura delle opere da realizzarsi giacché finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'abitato del Comune di Biccari (FG) e che pertanto tali presupposti non consentono l'applicabilità del procedimento ordinario di determinazione dell'indennità di espropriazione previsto dall'art. 20, commi 1 e 2, D.P.R. 327/2001;

VISTO il piano particellare di esproprio nonché la relazione di stima delle espropriazioni di cui all'Elaborato "X0_RP01 - Piano Particellare di Esproprio", facente parte del progetto;

VISTA la nota prot. 4072 del 12.07.2016, acquisita agli atti della Struttura Commissariale in data 14.07.2016 prot. 3766, con la quale il R.U.P. dell'intervento in questione ha trasmesso il piano particellare integrativo;

VISTO l'art. 12, Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità;

VISTO l'art. 22-bis e 49, D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

RITENUTO necessario disporre l'occupazione anticipata d'urgenza nelle forme di cui al D.P.R.327/01 nonché la relativa immissione in possesso degli immobili afferenti ai proprietari meglio generalizzati nel piano particellare di esproprio/relazione di stima delle espropriazioni "El. X0_RP01 - Piano Particellare di Esproprio", ed i cui nominativi sono stati nuovamente riportati nel documento di sintesi denominato "Stralcio del Particellare di Esproprio - Allegato A", e ritualmente notificato unitamente al presente decreto, e che per l'effetto forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

RAVVISATA l'opportunità per cui l'intestata struttura commissariale provveda all'accredito d'ogni somma a titolo di indennizzo a mezzo di versamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca d'Italia ed intestato alla Tesoreria del Comune di Biccari (FG) con consequenziale obbligo, da porsi in capo al Sig. Sindaco p.t. dell'anzidetta amministrazione comunale, circa il pagamento del dovuto alle ditte suddette ed entro i termini di legge;

RAVVISATA infine la necessità di investire la competente amministrazione comunale dell'onere in ordine alla corretta individuazione dei luoghi di residenza dei proprietari suddetti e ciò affinché il R.U.P. in carica provveda alla notifica del presente provvedimento nelle forme contemplate dagli artt. 20, comma 4, e 22-bis, comma 1, D.P.R.327/01 (T.U. Espropriazione per p.u.) e, per l'effetto, alla luce del combinato disposto dagli artt.3 e 12, L.890/82, art.1, comma 2, D.lgs.165/01, art.10, comma 1, L.265/99.

In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato *pro tempore* per il Dissesto Idrogeologico in Puglia e, in sua vece, il Soggetto Attuatore *pro tempore*

DECRETA

Articolo 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente richiamate anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3, L. n.241/90 costituendone motivazione.

Articolo 2 - E' disposta, in favore del Comune di Biccari (FG), quale soggetto beneficiario, l'occupazione di cui all'art.22-bis D.P.R. 08/6/2001 n.327 (T.U. Espropriazione per p.u.), con decorrenza dalla data di effettiva immissione in possesso da effettuarsi nelle forme di cui all'art.24 D.P.R. 08/6/2001 n.327, relativa agli immobili ubicati nel territorio comunale di Biccari (FG) di proprietà delle ditte rinvenienti dal suddetto particellare di esproprio e nuovamente riportate nel documento denominato Stralcio del Particellare di Esproprio, contraddistinto dalla dicitura "*Allegato A*" e ritualmente notificato unitamente al presente decreto e che, per l'effetto, forma parte integrante e sostanziale del presente atto. L'esecuzione del presente provvedimento deve aver luogo nel termine di cui all'art.22-bis, comma 4, D.P.R. n.327/01.

Articolo 3 - Il R.U.P. in carica, successivamente alla notifica del presente atto ed alla luce di quanto disposto dall'art. 22 bis del T.U. 327/'01, curerà gli incombenti necessari per la notifica dell'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del presente decreto.

Articolo 4 - Sono determinate in via provvisoria ed urgente le indennità da offrire *pro quota* ai proprietari catastali degli immobili, individuati nel Piano Particellare *de quo* e nuovamente riepilogati nel suddetto "*Allegato A*", fatta salva l'eventuale rideterminazione di somme in considerazione di quanto disciplinato dall'art.22-bis, comma 1, ultima parte, D.P.R. n.327/01.

Articolo 5 - Per le disposte occupazioni anticipate preordinate all'esproprio, ai proprietari degli immobili suindicati, è dovuta l'ulteriore indennità da computarsi a mente di quanto disposto dagli artt. 22-bis, comma 5, e 50, comma 1, D.P.R. n.327/01 per l'occupazione intervenuta fra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di esproprio ovvero del corrispettivo rinveniente dall'eventuale cessione volontaria.

Articolo 6 - I proprietari catastali, entro trenta giorni (art.22-bis, comma 1, T.U. Espropriazione per p.u.) dalla data di perfezionamento del procedimento notificatorio, comunicheranno il loro eventuale assenso in ordine alla determinazione delle indennità di cui sopra ovvero osservazioni critiche circa il *quantum* corredate di eventuale documentazione probatoria, fatta salva in ogni caso la facoltà di nomina di un tecnico di fiducia operata da parte del proprietario.

Articolo 7 - Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto un acconto nella misura dell'80%, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene, con le modalità di cui all'art.20, comma 6, T.U. Espropriazione per p.u..

Articolo 8 - Successivamente al perfezionamento del procedimento notificatorio, da aversi nelle forme contemplate dall'art.22-bis, comma 1, D.P.R.327/01, nel caso di comportamento silente posto in essere dal proprietario, ogni somma dovuta per titoli e causali in parola sarà depositata presso la Cassa depositi e prestiti.

Articolo 9 - Ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, la stesura degli stati di consistenza e/o la redazione dei verbali di immissione in possesso avrà luogo a cura del R.U.P. in carica nelle forme di cui all'art.24, T.U. Espropriazione per p.u..

Articolo 10 - Il R.U.P. in carica agisce in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato *pro tempore* per il Dissesto Idrogeologico in Puglia e, in sua vece, del Soggetto Attuatore *pro tempore*, pertanto è incaricato di curare l'esecuzione del presente decreto in ogni sua parte.

Articolo 11 - Alla luce di quanto indicato nelle premesse del presente atto, il pagamento degli indennizzi contemplati nel presente decreto grava in capo alla suddetta amministrazione comunale, in persona del Sig. Sindaco p.t..

Articolo 12 - Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'art.13 T.U. Espropriazione per p.u..

Articolo 13 - Il proprietario, ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D.P.R. 327/01, può asportare, a sue spese, i materiali e tutto ciò che può essere tolto dal suolo senza pregiudizio dell'opera da realizzare.

Articolo 14 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della c.d. pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza, ed altresì in osservanza di quanto dispone il D.lgs n.196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 15 - Ai fini fiscali e laddove applicabili, valgono le regole in tema di regime fiscale contemplate dall'art.35, D.P.R. n.327/01.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il giudice ordinario per ciò che concerne il *quantum* indennitario (art. 53, D.P.R. 327/2001) ovvero innanzi al TAR competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto dei criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Antonio PULLI)